

Legge 17 maggio 1991 n. 162

Modifiche alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, recante normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo

Art. 1

Il numero 5) del primo comma dell'articolo 2 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, e' sostituito dal seguente:"5) *Tuber uncinatum* Chatin, detto volgarmente tartufo uncinato".

Al numero 5) del terzo comma dell'articolo 6 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, le parole: "*Tuber aestivum*

var.

uncinatum

"sono sostituite dalle seguenti: "

Tuber uncinatum

".

La lettera a) dell'articolo 13 della legge 16 dicembre 1985, n.752, e' sostituita dalla seguente: "

a) liquido di governo o di copertura limpido, di colore scuro nel *Tuber melanosporum*, *brumale*,
moschatum , e giallastro più o

meno scuro nel

Tub

er magnatum, *aestivum*, *uncinatum*, *mesentericum*

;"

Il numero 5) dell'allegato 1 alla legge 16 dicembre 1985, n.752, e' sostituito dal seguente: "5) *Tuber uncinatum*

Chatin, detto volgarmente tartufo uncinato o tartufo nero di Fragno. Ha peridio o scorza

verrucosa di colore nero, con verruche poco sviluppate, e gleba o polpa dal colore nocciola scuro al cioccolato, con numerose venature ramificate chiare. Ha spore ellittiche, con reticolo ben pronunciato, ampiamente alveolare riunite in asco in numero fino a cinque, che presentano papille lunghe e ricurve ad uncino. Emana un profumo gradevole. Matura da settembre a dicembre".

Nell'allegato 2 alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, sono apportate le seguenti modificazioni:

a fianco della classifica: "Terza scelta (lavati o pelati)" sono aggiunte le seguenti voci: "*Tuber aestivum*

Vitt.,

Tuber uncinatum

Chatin e

Tuber macrosporum

Vitt.";

a fianco delle classifiche: "Pezzi di tartufo" e "Tritume di tartufo", dopo la voce: "*Tuber aestivum* Vitt." sono inserite le seguenti: "

Tuber uncinatum

Chatin,

Tuber macrosporum

Vitt.".